



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|----------------------------------|--|
| N° 03 del Reg. Del 25-01-2023 | OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 |
|----------------------------------|--|

L'anno duemilaventitre, il giorno VENNERIQUÈ del mese di GENNAIO, alle ore 17:30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di I convocazione e con l'intervento dei Sigg.:

| COGNOME E NOME | P | A |
|------------------------|---|---|
| GIACONE GIUSEPPE | X | |
| CIACCIO NICOLA | X | |
| NEGLIA GIOVANNA MARIA | X | |
| PISCIOTTA EMANUELE | X | |
| MISTRETTA PASQUALE | | X |
| SPERA FRANCESCA | X | |
| FERRARELLA VITO | X | |
| RIZZUTO ADRIANA | X | |
| MONTALBANO LUIGI MARIA | | X |
| VACCARO GIOVANNI | X | |
| ALMERICICO VINCENZA | X | |
| MAGGIO FLAVIA | X | |

Presiede la seduta il Sig. *Giuseppe Giacone*, Presidente del Consiglio;
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, *Dott.ssa Doriana Nastasi*;
Il Presidente, constatato che vi è il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a discutere sull'argomento in oggetto specificato.

SCRUTATORI: *FERRARELLA-PISCIOTTA-ALMERICICO*



PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.



RITENUTO CHE:

l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Rag. Antonella LIPARI la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTI :

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i;
- il regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

PROPONE



1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

F. S. D. Rag. Antonella Lipari



P. n. 626 del 17-01-2023

COMUNE DI CAMPOREALE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE N. 1 del 16/01/2023

Il giorno 16 del mese di Gennaio Revisore Unico del Comune di Camporeale nella persona della Dott.ssa Liliana Di Stefano, avendo ricevuto in data 16/01/2023 la proposta di delibera avente per oggetto:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- **Considerato che**
- L'Ente con la presente vuole deliberare il diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197;



Visto:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ESAMINATA

La proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

VISTI i pareri favorevoli di regolarità **TECNICA** e di regolarità **CONTABILE** resi dal responsabile del Settore Finanziario Rag. Antonella Lipari ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla suddetta proposta di delibera di Consiglio Comunale.

II REVISORE

Dott.ssa Liliana Di Stefano

(file firmato digitalmente)



Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno "Approvazione diniego stralcio parziale art.1, commi 227-229, legge n°197/2022". Procede a dare lettura del dispositivo della proposta deliberativa e informa il Consiglio che sulla proposta c'è il parere favorevole del revisore unico dei conti.

A questo punto chiede ai consiglieri chi volesse intervenire.

Il consigliere Vaccaro chiede come mai non si proceda alla lettura della proposta.

Il Presidente risponde che non è necessaria la lettura del provvedimento, posto che i consiglieri hanno avuto a loro disposizione per tempo utile l'atto, quindi, hanno avuto la possibilità di prenderne approfonditamente conoscenza.

Chiede di intervenire il Consigliere Almerico che chiede di capire alcuni punti:

- Cosa andiamo a votare oggi?
- L'abbattimento delle cartelle sotto i 1.000 euro fino al 2015?
- Oppure lo stralcio della quota capitale?
- Aggiunge, tutto questo avrà riflessi sul bilancio comunale?

Il Presidente dà la parola all'Amministrazione Comunale.

Il Vicesindaco Lanfranca spiega che la competenza ad adottare il provvedimento è del Consiglio Comunale. Il Responsabile del Servizio Finanziario ovviamente ha ritenuto opportuno sottoporre all'Amministrazione Comunale la decisione politica sull'adozione della misura prevista dalla legge finanziaria 2023. Il così detto condono riguarda soltanto interessi e sanzioni sui debiti dall'1 gennaio 2000 al 31.12.2015 e non riguarda la quota capitale. Dai conteggi forniti dai servizi finanziari è risultato che presso il Comune di Camporeale sussistono debiti tributari per un importo di €1.800.000,00 e sanzioni e interessi per €600.000,00. Aggiunge che mentre a livello centrale lo stralcio opera in maniera totale e in automatico, a livello locale lo stralcio riguarda solo interessi e sanzioni, e inoltre gli enti locali non possono permettersi di perdere entrate tributarie.

Chiede di intervenire il consigliere Vaccaro, che spiega che negli ultimi giorni ha avuto modo di fare chiarezza sulla proposta che si va a votare. Sottolinea che l'argomento inizialmente era abbastanza confuso, pertanto, invita il Presidente del Consiglio per il futuro ad attivare la convocazione della conferenza dei capigruppo consiliari prima della seduta consiliare, in modo da potersi confrontare ed acquisire informazioni utili a tutti i consiglieri. Indi richiama l'istituto della rottamazione delle cartelle e precisa che tale soluzione non sarebbe stata percorribile, poiché si sarebbe causato un danno erariale, atteso che il Comune veniva a perdere importi di oltre 1.800.000,00 di euro oltre gli interessi e sanzioni per €600.000,00. Aggiunge che sarebbe auspicabile fare pagare ai cittadini soltanto la sorte capitale e non anche le sanzioni e gli interessi. Dichiarò di apprezzare la legge statale perché consente ai cittadini di non pagare una parte del debito erariale, che nel caso del comune di Camporeale è rappresentato dal 30% dell'ammontare dell'importo interessato. Ciò comunque non vuole significare legittimare la gente a non pagare le tasse. Ricorda che l'ultimo bilancio comunale si è chiuso per un importo di €9.000.000,00, di cui circa €4.500.000,00 sono rappresentati da somme accantonate, di cui €3.500.000,00 destinati al FCDE. Pertanto, va da se, che se il Comune incassa più facilmente si potrebbe ridurre il FCDE e quindi liberare risorse che possono essere utilizzate per garantire servizi ulteriori.

Interviene il Presidente, sottolineando la posizione di chi ha sempre pagato regolarmente.

Il Consigliere Vaccaro precisa che non si intende legittimare in nessun caso chi arbitrariamente non paga, ma che si intende aiutare i cittadini a pagare le tasse diminuendone l'importo.

Alle ore 17.55 entra l'Assessore Santoro.

Entra il Consigliere Maggio e il numero dei consiglieri ascende a 10/12 (assenti: Mistretta, Montalbano).

Continua il Consigliere Vaccaro che sarebbe un segnale che si può dare ai cittadini oltre che un canale per introitare maggiori entrate, al fine di dare più servizi e possibilmente abbassare anche le tasse. Per



cui aggiunge che il gruppo non approverà la proposta deliberativa in oggetto, in quanto intende aiutare da un lato i cittadini e dall'altro fare aumentare le entrate del Comune.

Il Presidente precisa che le conferenze dei capigruppo possono essere convocate, ma ricorda che nel passato questo strumento non ha avuto risultati.

Entra il Sindaco.

Indi, non registrando ulteriori interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione, ottenendo il voto favorevole per alzata di mano di sette consiglieri presenti: Giaccone, Ciaccio, Neglia, Pisciotta, Spera, Ferrarella, Rizzuto.

Interviene il consigliere Vaccaro contestando che intendeva fare dichiarazione di voto.

Il Presidente replica che il consigliere Vaccaro ha già fatto la sua dichiarazione, e che comunque, ormai, la richiesta risultava tardiva, essendo già il consiglio entrato in votazione, e invita i consiglieri che ancora non si sono espressi a procedere a votazione, ottenendo il voto contrario per alzata di mano di tre consiglieri: Almerico, Vaccaro e Maggio.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di delibera;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti;

UDITI gli interventi;

VISTA la votazione;

CON VOTI FAVOREVOLI N°7, contrari n°3 e astenuti n°0,

DELIBERA

APPROVARE la superiore proposta di delibera.

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio comunale di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Con separata votazione;

-Con voti favorevoli n°7 (Giaccone, Ciaccio, Neglia, Pisciotta, Spera, Ferrarella, Rizzuto), contrari n°3 (Vaccaro, Almerico, Maggio) e astenuti n°0, espressi ai sensi di legge, così come proclamati dal Presidente, dichiara il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.

A questo punto, terminati i punti all'ODG da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 18,00.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, 25.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: f.to RAG. ANTONELLA LIPARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, 25.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: f.to RAG. ANTONELLA LIPARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to geom. Giuseppe Giacone

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to NICOLA CAPELO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Doriana Nastasi

COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, 27-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno _____ e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Camporeale _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 25-01-2023

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute osservazioni e/o reclami;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Camporeale, 27-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Doriana Nastasi

PUBBLICAZIONE

COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008 COME MODIFICATO DALL'ART.12 COMMA 24 E INTEGRATO DALL'ART.13, COMMA 5 DELLA L.R. N°13 DEL 25 MAGGIO 2022, IN DATA _____

CAMPOREALE, LI' _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE